

STATUTO

Art. 1 Costituzione

E' costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dall'art. 36 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione culturale denominata: "Università del Tempo Libero Noale".

Essa ha sede in Noale (Ve) in Piazza XX Settembre, 41

Art. 2 Finalità e attività

L'Associazione è apartitica, aconfessionale, asindacale e non ha finalità di lucro; essa persegue, anche in collaborazione con Enti locali, Università, Enti ecclesiastici, Fondazioni pubbliche e private, altre Associazioni, i seguenti scopi:

- a) contribuire alla formazione culturale e favorire l'aggregazione sociale degli iscritti mediante la promozione di iniziative di incontro, dibattito, di informazione e formazione atte a migliorare l'inserimento sociale di tutte le persone, favorendo il dialogo e il confronto tra diverse generazioni per una maggiore comprensione e comunicabilità sociale;
- b) promuovere attraverso iniziative specifiche, attività di educazione degli adulti, formazione continua, permanente e ricorrente della popolazione, mediante la promozione e l'organizzazione di corsi disciplinari, conferenze, concerti, convegni, iniziative di ricerca, mostre e attività culturali, attività editoriali;
- c) favorire la conoscenza e lo studio della storia e della cultura della propria Regione, attraverso attività finalizzate alla migliore comprensione della storia, dell'arte, della lingua e delle tradizioni delle genti venete.

Allo stesso modo e per analoghe finalità l'Associazione potrà ricevere collaborazione di altri enti e/o associazioni.

A discrezione del Consiglio Direttivo a determinate attività o manifestazioni potranno partecipare anche soggetti minori di anni diciotto.

Art. 3 - Dotazione Patrimoniale

L'Associazione non ha fini di lucro. La dotazione patrimoniale dell'Associazione costituisce il fondo comune della stessa. Tale fondo è a tutela dei creditori ed è costituito:

- dalle quote annuali versate dai Soci nella misura determinata annualmente dal Consiglio direttivo;
- da contributi di terzi, erogazioni e lasciti anche in denaro, donazioni e proventi derivanti dalle attività sociali;
- dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
- da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Finché dura l'associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso o esclusione.

Art. 4 Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

L'esercizio finanziario viene chiuso al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro 4 (quattro) mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo.

Art. 5 Soci e partecipanti

Possono far parte dell'associazione persone fisiche e giuridiche che si riconoscono negli ideali e negli scopi perseguiti dall'Associazione stessa. Possono iscriversi tutte le persone, uomini e donne, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia.

Il numero dei soci è illimitato.

L'adesione e la qualifica di socio comporta la possibilità di frequentare l'Associazione, di partecipare alle iniziative organizzate e di essere informati sull'attività della stessa, mediante la presenza alle assemblee dei soci e/o attraverso internet.

Art.6 Soci - Decadenza

I Soci sono tenuti al pagamento della quota annuale, che dovrà essere versata entro il 31 gennaio di ogni anno, all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. I Soci che al 31 gennaio di ogni anno non abbiano versato la quota associativa decadono automaticamente da ogni diritto di appartenenza all'Associazione, a meno che non si siano iscritti successivamente a tale data. La qualifica di socio viene meno inoltre per inosservanza dello Statuto e delle Deliberazioni degli Organi Sociali. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato per iscritto o via internet all'indirizzo di posta elettronica che all'atto di iscrizione viene pubblicizzato o attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno. I Soci che intendono altrimenti dimettersi sono tenuti ad indirizzare una lettera di dimissioni al Presidente dell'Associazione, servendosi dell'indirizzo e-mail all'uopo predisposto e pubblicizzato ai Soci al momento dell'iscrizione o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

Organi sociali

Art. 7 - Formazione degli organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- i Revisori dei Conti

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di

massima libertà di partecipazione.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Assemblea

Art. 8 Composizione

L'Associazione ha il suo organo sovrano nell'Assemblea. Tutti i soci hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria.

Art. 9 - Convocazione dell'Assemblea e funzioni

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 aprile dal Presidente dell'Associazione per:

- l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- approvare le linee generali del programma di attività per l'anno sociale con i rispettivi stanziamenti;
- deliberare eventuali modifiche del presente statuto;
- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
- per discutere su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

La convocazione dell'Assemblea, contenente data, luogo, giorno, ora e l'ordine del giorno, deve essere inviata a tutti gli associati e al Consiglio Direttivo, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza a mezzo lettera o parimenti tramite indirizzo e-mail che ogni socio si obbliga ad esibire al momento dell'iscrizione all'Associazione. A norma dell'art. 20 del C.C., l'Assemblea può essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno i 2/5 degli associati.

Art. 10 - Numero legale, Presidenza e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea è validamente costituita con la partecipazione in prima convocazione della metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun aderente.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da un suo delegato. I verbali della riunione dell'Assemblea sono redatti dal Segretario in carica o, in sua assenza, da persona designata dal Presidente.

L'Assemblea vota per alzata di mano; le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega sono espresse con voto palese; su decisione del Presidente, per argomenti di particolare importanza, o riguardanti persone, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione patrimoniale occorre il voto favorevole di almeno i 2/3 dei soci iscritti.

Consiglio Direttivo

Art. 11 - Componenti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea ordinaria dei soci, ed è composto da nove Consiglieri. Possono essere eletti a far parte del Consiglio Direttivo quei soci che abbiano dimostrato la propria fedeltà all'Associazione ed ai suoi principi di volontariato e di no-profit tramite una collaborazione volontaria, continuativa e non remunerata alle attività per almeno cinque anni.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere e fissa gli incarichi dei Consiglieri in ordine all'attività svolta dall'U.T.L.N. per il conseguimento dei fini sociali.

Art. 12 Convocazioni, Deliberazioni e Validità

Il Consiglio Direttivo si riunisce in unica convocazione almeno due volte all'anno e comunque ogni qualvolta che il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre membri effettivi.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto espresso dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato con preavviso di almeno dieci giorni dalla data di convocazione a mezzo lettera o parimenti tramite indirizzo e-mail.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Alle sedute del Consiglio Direttivo possono partecipare anche i rappresentanti di Istituzioni culturali e di Enti o Associazioni e del Comune di Noale designati dai medesimi, su invito del Consiglio medesimo.

Art. 13 Funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo deve:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto, sulla base delle linee proposte dallo stesso Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea dei soci;
- curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- redigere i bilanci;
- deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- determinare l'importo delle quote associative;
- deliberare l'ammissione, la sospensione e la radiazione dei soci;
- il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni e comunque fino a quando l'Assemblea Ordinaria provvede al rinnovo delle cariche sociali;
- proporre eventuali modifiche allo Statuto dell'associazione;

- i membri del Consiglio non riceveranno alcun compenso per la loro carica, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del loro mandato;

- il Presidente, Il Vice Presidente, Il Segretario e il Tesoriere sono esonerati dal pagamento della quota di iscrizione ai corsi per la durata del loro mandato.

Presidente

Art. 15 - Rappresentanza legale, Funzioni, Dimissioni

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta l'Associazione stessa a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio.

Al Presidente spetta:

- la gestione degli affari sociali;
- la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione nei riguardi dei soci e nei confronti di terzi;
- l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- l'affidamento di incarichi professionali ogni qualvolta che se ne presenti la necessità.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede ad eleggere un nuovo Presidente.

Art. 16 - Tesoriere

Compito del Tesoriere è curare ogni aspetto amministrativo dell'Associazione. Si occupa della gestione della cassa e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il rendiconto economico annuale e il Bilancio di previsione. Provvede a depositare proventi e/o somme di disponibilità dell'Associazione nel conto di deposito presso l'Istituto individuato di fiducia della medesima.

Art. 17 - Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Copnti è un organo eventuale dell'associazione che può essere istituito per volontà dell'assemblea dei soci.

Il Collegio è un organo composto di 3 (tre) membri effettivi e 3 (tre) supplenti, che sono nominati dall'assemblea dei soci, fra i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa; essi durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

Nessun componente del collegio può essere anche membro del Consiglio direttivo.

Ove sia istituito, il collegio avrà il compito di controllare la gestione amministrativa dell'associazione, con particolare riguardo alla consistenza di cassa ed all'operato del Segretario-economo.

Il controllo sulla gestione avverrà trimestralmente, ed alla fine di ciascuna riunione dovrà redigersi apposito verbale

sul libro dei verbali dei revisori, nel quale dovranno annotarsi i risultati del controllo.

Alla fine di ciascun esercizio, i revisori predisporranno un'apposita relazione ai bilanci, nella quale esporranno all'assemblea dei soci le risultanze delle verifiche effettuate in corso d'anno.

Art. 18 - Bilancio consuntivo

Il bilancio consuntivo comprende le entrate e le spese di competenza dell'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, dovrà essere redatto dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro la fine di aprile di ogni anno.

Art. 19 - Conto consuntivo e bilancio preventivo

Il conto consuntivo dovrà essere approvato dall'Assemblea dei soci e dovrà contenere:

- le entrate accertate (riscosse o da riscuotere) alla chiusura dell'esercizio;
- le spese accertate (pagate o da pagare)
- il totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo.

Entrambi i bilanci devono essere trasmessi al Collegio dei Revisori dei Conti almeno quindici giorni prima della data fissata per la loro approvazione da parte dell'Assemblea dei soci e dovranno essere depositati in visione, a disposizione dei soci, almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

Norme Finali e Generali

Art. 20 - Anno accademico

L'anno accademico decorre dal 1° novembre o dicembre o gennaio di ogni anno, durante il quale si svolgeranno i corsi. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. L'iscrizione ai corsi è libera e senza limitazione di età.

Art. 21 - Trasformazione e scioglimento dell'Associazione

L'eventuale deliberazione di trasformazione o scioglimento dell'Associazione è presa da almeno $\frac{3}{4}$ degli associati dell'Assemblea Straordinaria dei soci. Deliberato lo scioglimento, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori del patrimonio sociale determinandone i compiti.

L'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, a organizzazioni/associazioni non lucrative con analoghe finalità (L. 662 del 23.12.1996). E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione agli Associati.

Art. 22 Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente stabilito dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile e alle disposizioni di Legge italiana in materia di Associazioni.